

# COMUNICATO AL PERSONALE: “BONUS MAMME” LAVORATRICI A TEMPO INDETERMINATO.

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha introdotto il cd “**bonus mamme**” in favore delle lavoratrici con **rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**; il beneficio consiste in un esonero totale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della dipendente (IVS) nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'esonero è riconosciuto:

- a) per le lavoratrici madri di almeno **3 figli di cui almeno uno di età inferiore a 18 anni**, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 180);
- b) in via sperimentale, per le lavoratrici madri di **2 figli di cui almeno uno di età inferiore a 10 anni**, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 e comunque non oltre il compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (art. 1, comma 181).

Fermo restando l'arco temporale di vigenza di cui ai precedenti punti a) e b), in caso di raggiungimento dei suddetti limiti anagrafici, l'applicazione dell'esonero cesserà rispettivamente nel mese di compimento del diciottesimo o del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Con la circolare n. 27/2024 l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito al “bonus mamme”, specificando che il diritto al beneficio si perfeziona con la nascita del secondo o del terzo figlio, a seconda della casistica di riferimento; pertanto, nell'ipotesi in cui la dipendente diventi madre del secondo e/o del terzo figlio nell'arco temporale di vigenza dell'esonero, avrà diritto a percepire l'agevolazione a decorrere dal mese di nascita del bambino, fermi restando i termini di cui sopra.

L'Istituto previdenziale ha, inoltre, chiarito che non si produce alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno o più figli e/o di affidamento esclusivo al padre.

In ragione dell'equiparazione di legge tra filiazione naturale e adottiva o affidataria, la riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in **adozione** o in **affidamento**, a decorrere dalla data di ingresso del minore in famiglia.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ivi incluso l'apprendistato; il beneficio è, altresì, riconosciuto ai rapporti di lavoro in regime part-time, secondo le specifiche regole definite dall'Istituto previdenziale.

**RisorseUmaneOrganizzazione**

BonusMammeLavoratrici

**NoidiPoste**



Inoltre, la circolare INPS n. 27/2024 ha specificato che il “bonus mamme” è **strutturalmente alternativo** all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (del 7% o 6%) a carico del dipendente, previsto dall’art. 1, comma 15 della medesima Legge di Bilancio; pertanto, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, queste ultime potranno essere applicate soltanto in via alternativa tra di loro.

Tuttavia, resta fermo che dal mese successivo rispetto all’applicazione di uno dei due esoneri si possa in alternativa iniziare a fruire, in presenza dei presupposti legittimanti, dell’altro esonero contributivo. Ad esempio, nei confronti delle dipendenti madri di almeno tre figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo sarà riconosciuto in automatico, al ricorrere dei relativi presupposti, l’esonero IVS (del 7% o 6%), non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso al “bonus mamme”. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio nel corso del 2024, la lavoratrice può accedere - previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo paragrafo - al suddetto “bonus mamme” in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

## ADEMPIMENTI

L’INPS precisa che per avere diritto all’esonero contributivo in parola le lavoratrici interessate **devono manifestare la propria volontà** di avvalersi del “bonus mamme” e **indicare i codici fiscali dei figli** che integrano i requisiti per accedere alla misura.

Pertanto, le dipendenti che intendono fruire del beneficio possono, a partire da oggi 4 marzo 2024, compilare e inviare il format di “Dichiarazione bonus mamme lavoratrici a tempo indeterminato” presente su Self Service Richieste Amministrative/Bonus mamme, accessibile al seguente link <https://noidiposte.poste/api/redirectANF-Personale.php> e da internet all’indirizzo <https://selfservicedip.posteitaliane.it>.

Fermo restando che l’esonero sarà applicato a decorrere dal primo cedolino utile successivo alla presentazione della dichiarazione, per quelle pervenute entro il 10 aprile 2024 il beneficio sarà riconosciuto con efficacia retroattiva al massimo dal 1 gennaio 2024, tenuto conto del momento di insorgenza del diritto.

Prima di inviare la suddetta dichiarazione è onere della lavoratrice interessata verificare la correttezza e veridicità dei dati inseriti, che saranno pre-caricati da sistema, ed eventualmente modificarli o aggiornarli accedendo all’area Self Service Richieste Amministrative/Familiari - Stato Civile.

Nell’ipotesi in cui dopo l’invio della dichiarazione intervenga la nascita di uno o più figli, la lavoratrice dovrà preliminarmente aggiornare la sezione “Familiari e Stato Civile” presente in anagrafica su Self Service richieste amministrative e, successivamente, presentare una nuova “Dichiarazione bonus mamme lavoratrici a tempo indeterminato”, in relazione alle mutate condizioni, finalizzata alla fruizione dell’esonero contributivo in esame.

Per le dipendenti che non hanno accesso all’applicativo Self Service Richieste Amministrative, la dichiarazione utile per avvalersi del beneficio fiscale in argomento dovrà essere compilata in

## RisorseUmaneOrganizzazione

BonusMammeLavoratrici

**NoidiPoste**



formato cartaceo utilizzando il modello allegato al presente comunicato e consegnata alla propria Funzione di Gestione del Personale.

Laddove intervengano variazioni rispetto alla propria situazione familiare, ivi inclusa la nascita di ulteriori figli, sarà cura della lavoratrice aggiornare con tempestività quanto indicato nella dichiarazione presentata, trasmettendo alla propria Funzione di Gestione del Personale una nuova dichiarazione.

\*\*\*

In merito alle informazioni riportate all'interno della dichiarazione di responsabilità, qualora non siano già state presentate le attestazioni relative alle condizioni dichiarate, l'Azienda si riserva di richiedere adeguata documentazione comprovante la veridicità di quanto comunicato dalla lavoratrice.

In proposito, si evidenzia che l'INPS, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l'affido, effettuerà i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dovessero risultare non veritieri, provvederà tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero, ferme restando ulteriori azioni di recupero delle somme indebitamente percepite secondo le modalità che saranno eventualmente successivamente rese note dall'INPS.

Roma, 4 marzo 2024

**RisorseUmaneOrganizzazione**

BonusMammeLavoratrici

**NoidiPoste**

